

Delibera n. 142 del 22-01-1999 proposta da CONCI VICINI
Disciplina per la gestione dei dispensari farmaceutici.

Il Relatore comunica,

l'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, detta disposizioni in ordine all'apertura e alle modalità di gestione dei dispensari farmaceutici, demandando alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la disciplina mediante propri provvedimenti.

In base a tale normativa risulta che le dimensioni e l'ambito complessivo di attività del dispensario farmaceutico sono inferiori rispetto a quelli della farmacia, dalla quale il dispensario dipende funzionalmente essendone un'articolazione, ma comunque devono essere tali da poter fornire un servizio farmaceutico sufficiente e idoneo a sostituire la farmacia nei centri rurali relativamente ai bisogni essenziali di assistenza farmaceutica.

La norma infatti stabilisce che "il dispensario farmaceutico è dotato di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati". Lo spirito della legge del 1968 era quello di istituire un servizio essenziale, in sostituzione della farmacia mancante, limitatamente alla funzione prettamente sanitaria della dispensazione di farmaci.

L'evoluzione del mercato farmaceutico e parafarmaceutico, che mette a disposizione una gamma sempre

più vasta di prodotti, ha comportato negli anni il progressivo innalzamento dei livelli minimi di servizio attesi dall'utenza, di pari passo con l'ampliamento delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario, comprensive di forme di assistenza integrativa.

Risulta pertanto opportuno regolamentare l'ambito di operatività del dispensario farmaceutico, sommariamente delineato dalla legge, per gli aspetti della dotazione, della gestione, degli orari di apertura, al fine di renderlo rispondente agli standard minimi attuali, ma comunque garantendo il rispetto dei confini istituzionalmente assegnati a tale presidio, che non può svolgere un servizio pari a quello della farmacia.

La parificazione dell'ambito di operatività del dispensario a quello della farmacia comporterebbe l'elusione di fatto del divieto di gestire più di una farmacia, dal momento che la gestione del dispensario viene affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;
- vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di approvare gli allegati indirizzi, costituenti parte integrante della presente deliberazione, concernenti la disciplina dei dispensari farmaceutici.

- - - - -

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI DISPENSARI FARMACEUTICI

GESTORE

La gestione del dispensario farmaceutico di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, è affidata al titolare o comunque responsabile direttore di una farmacia, privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina.

In caso di rinuncia dell'avente diritto, la gestione del dispensario spetta ad altro titolare secondo il criterio della vicinanza. In assenza di disponibilità dei titolari il dispensario può essere gestito dal Comune.

Dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, e fatti salvi i casi esistenti, la gestione del dispensario farmaceutico non può essere affidata a chi sia già gestore di altro dispensario o di farmacia succursale.

LOCALI

Il Comune può provvedere a mettere a disposizione locali, preventivamente giudicati idonei dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per l'esercizio del dispensario.

Si riserva all'Ordine dei Farmacisti la facoltà di disciplinare forma e dicitura delle targhe e delle indicazioni segnaletiche dei dispensari.

ORARIO DI APERTURA

Il dispensario deve rimanere aperto almeno 3 giorni alla settimana, per non meno di 2 e non più di 4 ore giornaliere, da effettuare in unico turno antimeridiano o pomeridiano.

Il titolare di farmacia, se attende personalmente al funzionamento del dispensario, ha diritto ad una congrua riduzione dell'orario di apertura della farmacia, per un massimo di 2 ore giornaliere.

I giorni e l'orario di apertura del dispensario, nonché la riduzione dell'orario di apertura della farmacia principale, su richiesta del farmacista, sono fissati dal sindaco ovvero d'intesa dai sindaci, qualora farmacia e dispensario gestiti dal medesimo titolare siano ubicati in Comuni diversi.

Il dispensario non effettua servizio nelle giornate e nei periodi di chiusura della farmacia da cui dipende.

ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE

Il dispensario farmaceutico deve essere dotato delle attrezzature e deve essere organizzato per l'esercizio dell'attività svolta in modo da assicurare un adeguato livello di servizio ed una corretta conservazione delle dotazioni.

Il dispensario farmaceutico è fornito delle seguenti dotazioni:

- a) specialità medicinali, farmaci preconfezionati prodotti industrialmente e farmaci per uso veterinario;
- b) piante, loro parti e miscele per uso terapeutico;
- c) materiale di medicazione, dispositivi medici e prodotti rientranti nell'assistenza integrativa erogabile a carico del Servizio sanitario provinciale.

Ai fini della fornitura dei prodotti di cui alla lettera c) il titolare del dispensario richiede l'autorizzazione comunale alla vendita per la Tabella merceologica XIV/24 - Articoli per farmacia - di cui al D.P.G.P. 13 dicembre 1984 n. 18-13/Legisl. limitatamente ai punti da 1 a 9 della medesima.

Relativamente ai punti 4 e 5 della citata tabella merceologica, si demanda all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti, l'individuazione in apposito elenco dei prodotti che possono rientrare nella dotazione di vendita del dispensario farmaceutico.

NORME FINALI E TRANSITORIE

I dispensari farmaceutici già aperti in provincia di Trento si adeguano alla presente disciplina nel termine di 4 mesi dalla sua approvazione.

Spetta al Servizio farmaceutico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nell'esercizio della funzione di vigilanza, controllare l'effettivo adempimento delle disposizioni.

- - - - -